

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Sull'ordine dei lavori</b>		
PRESIDENTE . . . . .	1211	
MAGLIETTA . . . . .	1211	
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		
BONOMI ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (256);		1212, 1213, 1221, 1220, 1221, 1222
DI VITTORIO ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti famighari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604);		1213, 1220, 1213, 1221, 1213
LONGO ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801);		1213, 1216, 1215, 1216, 1219, 1221, 1219, 1220
GUI e ZACCAGNINI: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163);		
PASTORE ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854) . . . . .	1212, 1213	
PRESIDENTE . . . . .	1212, 1213, 1219, 1220, 1221, 1222	
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1212, 1213	
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i> . . . . .	1212, 1213, 1217, 1220, 1221	

**La seduta comincia alle 9.**

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sull'ordine dei lavori.**

MAGLIETTA. Chiedo all'onorevole Presidente se non ritenga opportuno inserire all'ordine del giorno della prossima seduta la proposta di legge riguardante i portieri. Anche recentemente ho ricevuto un telegramma di sollecitazione da parte della categoria interessata; del resto, credo che a tutti pervengano continue sollecitazioni in merito.

PRESIDENTE. La proposta sarà inserita all'ordine del giorno di una delle prossime sedute, prima delle ferie estive.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Estensione della pensione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (252); dei deputati Di Vittorio ed altri: Estensione ai mezzadri, coloni parziari e compartecipanti familiari, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. (604); dei deputati Longo ed altri: Sull'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, e tubercolosi, in favore dei coltivatori diretti. (801); dei deputati Gui e Zaccagnini: Estensione dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari e disciplina della rivalsa per i contributi agricoli unificati nella mezzadria e colonia parziaria. (1163); dei deputati Pastore ed altri: Estensione dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti ai mezzadri e coloni parziari. (1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 252, 604, 801, 1163 e 1854 sull'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nel testo concordato predisposto dal Comitato ristretto.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima seduta esaminammo alcuni commi dell'articolo 5 e, poi, sospendemmo la discussione dando incarico ad alcuni colleghi di trovare una formulazione per due commi aggiuntivi dell'articolo stesso. La formulazione che è stata concordata è la seguente:

« Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro da essa contemplate.

Ove non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile accreditare tutte o parte delle giornate lavorative, tali giornate non potranno essere iscritte a ruolo ».

Questi due commi aggiuntivi sono il logico corollario dell'emendamento presentato dal Governo (lettera d), già discusso e quindi accantonato.

REPOSSI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Vorrei che mi si chiarisse il significato del primo comma.

ZACCAGNINI, *Relatore.* Con i commi aggiuntivi, noi abbiamo inteso affrontare i due problemi emersi nel corso dell'ultima discussione.

Col primo comma, infatti, vogliamo stabilire che non si possono operare trattenute

sulle pensioni di quei coltivatori diretti o mezzadri che, eventualmente, dovessero effettuare prestazioni di lavoro sul fondo sopra il quale vivono; col secondo comma, noi stabiliamo che per le giornate eccedenti, le quali non possono essere assegnate per i limiti stessi che abbiamo posto nella legge, non si faccia luogo a pagamento di contributi, sia in tutto che in parte.

SABATINI. Propongo di sostituire le parole « da essa contemplate » — che potrebbero dar luogo ad equivoco — con le parole « effettuate in qualità di coltivatori, di mezzadri e di coloni ».

REPOSSI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Secondo me, la formulazione del primo comma non è chiara; comunque non mi pare rispondente al fine che dobbiamo proporci. Deve, infatti, rimaner fermo che, sulle pensioni liquidate a norma della precedente legge, non si opera alcuna trattenuta; qualora, invece, si tratti di pensione percepita ad altro titolo — per esempio a norma della legge n. 218 — e il mezzadro o il colono vada a lavorare presso terzi, la trattenuta va senz'altro operata.

ZACCAGNINI, *Relatore.* Per tutte le pensioni liquidate sulla base di questa legge o a qualsiasi altro titolo, noi pensiamo che debba operare l'articolo 12 della legge n. 218, vale a dire che ove il pensionato presti la sua opera a favore di terzi, la trattenuta debba essere operata. Però, qui, noi vogliamo sancire il principio che nessuna trattenuta deve essere operata per quei mezzadri, coltivatori diretti o coloni, che beneficino di pensione sulla base di questa legge o di altra, qualora essi lavorino sul proprio terreno. Insomma, l'articolo 12 riguarda soltanto il lavoro subordinato e non quello effettuato per proprio conto: questo è il nocciolo della questione. Per questi motivi mi dichiaro favorevole al comma aggiuntivo con la modifica proposta dall'onorevole Sabatini.

REPOSSI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dobbiamo, però, chiarire che cosa vogliamo intendere per mezzadro! Questi non lavora su un fondo proprio!

SCARPA. Non mi sembra necessario modificare la formulazione del comma aggiuntivo, perché il titolo della legge fa esplicito riferimento ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

REPOSSI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Allora, bisogna ancora ripetere « della presente legge ».

SCARPA. D'accordo.

PRESIDENTE. Penso che sul primo comma si sia d'accordo. Resta, ora, da esaminare il secondo comma.

BONOMI. Per quanto riguarda la formulazione del secondo comma, proporrei di sostituire le parole « tali giornate non dovranno essere iscritte a ruolo » con le parole « per tali giornate non si provvederà al pagamento dei contributi ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. Effettivamente mi sembra che questa formula sia più chiara.

CACCIATORE. Non comprendo la necessità di questa disposizione; perché non si deve far luogo al pagamento dei contributi per queste giornate? Mi pare che stiamo dimenticando un principio al quale dovremmo sempre ispirarci: quello della solidarietà. Se le giornate si pagano in relazione alle necessità per la lavorazione di un fondo, perché i contributi non devono essere pagati?

PRESIDENTE. Con questo ragionamento, l'onorevole Cacciatore rimette in discussione un principio sul quale pareva avessimo trovato un accordo.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Questo comma è legato al fatto che abbiamo stabilito, nell'articolo 2, un massimale di retribuzione di giornate, e, nel corso della discussione di ieri, abbiamo approfondito i vari casi possibili, venendo alla conclusione che non si tratta di un principio di carattere solidaristico, bensì di assicurazione dei singoli soggetti, i quali, sulla base del lavoro che prestano, hanno diritto ad una maggiore o minore entità di pensione. E la Commissione ci diede incarico di regolarci in conseguenza. Ecco perché abbiamo proposto questo comma.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Debbo manifestare la mia perplessità. Il fondo è la base contributiva, e una norma del genere potrebbe anche incidere sulla copertura della spesa.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Pur rimanendo della mia opinione, mi rimetto alla Commissione.

PENAZZATO. Vorrei chiedere se c'è connessione con la disposizione di cui all'articolo 2, là dove noi abbiamo esteso la pensione anche ai nuclei familiari che per un terzo sono coltivatori diretti e per due terzi sono datori di lavoro. È soltanto un quesito che io pongo, ma è evidente che se le giornate eccedenti le 280 non son pagate, proprio non saprei dove vada a finire la possibilità di concorrere a titolo di solidarietà...

TOGNONI. Per accogliere la sottintesa proposta dell'onorevole Penazzato, si po-

trebbe inserire questa frase: « salvo coloro che occupano mano d'opera salariata nel loro fondo ».

ZACCAGNINI, *Relatore*. L'obiezione ce l'eravamo già prospettata, ma ci siamo convinti facendo un ragionamento pratico. Poniamo l'esempio di un potere di 15 ettari, di cui un terzo lavorato con mano d'opera familiare e due terzi con mano d'opera estranea. I contributi previsti da questa legge dovranno essere pagati soltanto per il terzo delle giornate lavorative dei componenti il nucleo familiare. Se facciamo pagare sulla base di tutte le giornate, la famiglia proprietaria del podere pagherebbe due volte i contributi una volta per assicurare i salariati alle sue dipendenze ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, e una seconda volta ai sensi della norma della presente legge per una pensione che non viene costituita a vantaggio proprio.

Comunque, ripeto, non ne faccio una questione essenziale.

SABATINI. Mi dichiaro solidale con l'onorevole Cacciatore nel riconoscere la non opportunità di inserire questo comma perché si tratta di una norma non compatibile con i principi assicurativi.

SCARPA. Non è il caso, secondo me, di fare ragionamenti ipotetici. Può tuttavia esistere il caso limite di un'azienda nella quale siano rimasti capo famiglia e coniuge senza parenti o affini fino al quarto grado: quindi, non esiste la possibilità di crediti di contributi che riguardino loro e che a loro non potrebbero più essere accreditati. In questo caso, avremmo una famiglia nella quale i contributi vengono pagati ma non vengono accreditati a nessuno...

BONOMI. Il principio base che si è affermato con questo emendamento è il seguente. Quando non c'è possibilità di accredito non ci deve essere pagamento di contributi.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione, facendo però rilevare che qualsiasi deficienza finanziaria andrà a carico degli altri che non sono pensionati.

PRESIDENTE. Pongo alla in votazione l'emendamento del Governo:

« Sono escluse dall'attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purché abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione obbligatoria e invalidità, vecchiaia e supstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria ».

(È approvato).

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

Pongo in votazione il primo comma aggiuntivo dell'articolo 5 nella seguente formulazione accettata dal relatore:

« Alle pensioni liquidate a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prevenzioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni »

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma aggiuntivo nella seguente formulazione

« Ove non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile accreditare tutte o parte delle giornate lavorative, per tali giornate non si provvederà al pagamento dei contributi ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede con il concorso dello Stato di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con il contributo dei coltivatori diretti nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti.

Il contributo di cui al precedente comma è dovuto nella stessa misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli salvo quanto previsto nei commi seguenti.

Lo Stato concorre all'onere del contributo di cui al precedente comma con uno stanziamento nella misura annua di lire 14 miliardi. Ai fini della riscossione la misura del contributo di cui al secondo comma viene decurtata.

a) di una quota pari al ... per cento del contributo stesso in corrispondenza del minor onere rappresentato, per la gestione del Fondo adeguamento pensioni, della elevazione del limite di età per il pensionamento di vecchiaia;

b) di un importo determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e rappresentato dal rapporto tra il contributo dello Stato di cui al terzo comma ed il numero complessivo di giornate per le quali è posto in riscossione il contributo.

Il concorso dello Stato alla spesa annua per i trattamenti minimi di pensione di cui

all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è aumentato dei seguenti importi:

per l'esercizio finanziario ..... lire ..... miliardi;  
per i successivi esercizi finanziari ..... lire ..... miliardi ».

A questo punto devo dar lettura del parere che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso sul provvedimento in esame.

« La IV Commissione (Finanze e tesoro) esaminato, per il parere a codesta Commissione, il testo unificato delle proposte di legge n. 252, 604, 801, 1163 e 1854 concernenti l'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ha deliberato di esprimere parere favorevole, a condizione che all'articolo 6, siano sostituiti i commi successivi al primo con i seguenti:

« Il contributo di cui al precedente comma è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 43,75 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione del Fondo adeguamento pensioni dalla elevazione del limite di età e dalla non prevista reversibilità delle pensioni.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con uno stanziamento di:

lire 4.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58:

lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1958-59.

lire 12.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60;

lire 14.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61,

lire 16.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62.

lire 18.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;

lire 20.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64.

lire 22.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1964-65,

lire 24.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1965-66;

lire 26.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1966-67.

Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

Il contributo dello Stato, previsto nei precedenti commi, è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

*e sia aggiunto, dopo l'articolo 13 il seguente articolo*

« Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento ».

Gli onorevoli Scarpa, Di Mauro, Laura Diaz, Tognoni, Gomez D'Ayala e Cremaschi hanno presentato il seguente emendamento:

« *Nel primo comma sostituire le parole:* al Fondo adeguamento per le pensioni, *con le seguenti:* alla Gestione speciale per la pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'I.N.P.S. ».

Gli onorevoli Zambelli, Pavan, Calvi e Gitti hanno presentato il seguente emendamento.

« *Dopo il primo comma aggiungere:* Detti contributi saranno versati sulla apposita gestione istituita nell'ambito dell'I.N.P.S. per la assicurazione invalidità e vecchiaia ai soggetti contemplati dalla presente legge ».

Infine gli onorevoli Scarpa, Di Mauro, Diaz Laura, Tognoni, Gomez D'Ayala, Compagnoni, Villani, Cremaschi, Gallico Spano Nadia e Bei Ciufoli Adele hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 6 con il seguente*

« All'onere derivante alla Gestione speciale per la pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni istituita presso l'I.N.P.S., si provvede con il concorso dello Stato e con il contributo dei coltivatori diretti, nonché dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, nelle seguenti proporzioni:

a) per i coltivatori diretti un terzo dell'onere è a loro carico e due terzi a carico dello Stato.

La misura del concorso dello Stato è elevata all'80 per cento e quella dei coltivatori è ridotta al 20 per cento per coloro che coltivano fondi ubicati in zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 99 e nelle regioni e zone di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

b) per i mezzadri e coloni l'onere è così ripartito.

coloni e mezzadri 25 per cento.  
Stato 25 per cento;  
concedenti 50 per cento ».

Con l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro, possiamo considerare l'articolo diviso in due parti: la prima, riguarda il problema della gestione, la seconda quello della ripartizione dei contributi. Possiamo, quindi, discutere prima una parte e poi l'altra.

SCARPA. L'ipotesi formulata dal Presidente sarebbe valida nel caso che la discussione della prima parte dell'articolo investisse soltanto il problema della scelta fra le partecipazioni al Fondo di adeguamento pensioni previsto dalla legge 4 aprile 1952, n. 218 e l'istituzione di una gestione speciale. Se riguardasse soltanto questo problema, potremmo essere d'accordo, ma non è così, perché la formulazione del primo capoverso dell'articolo 6, dopo questa parte, impegna subito tutto il testo dell'articolo 6, poiché fa riferimento all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, laddove possono esservi dei colleghi i quali pensano che, per quanto concerne la forma contributiva, si debba prescindere dal richiamo alla legge n. 218, per ritornare alla formulazione iniziale delle leggi presentate dagli onorevoli Bonomi ed altri.

DI MAURO. Desidero illustrare l'ultimo emendamento presentato da me, dal collega Scarpa e da altri, per potere affrontare la questione di carattere più generale riguardante tutto il sistema dei contributi. L'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro prevede un contributo fisso dello Stato, stabilito anno per anno: ora, noi desidereremmo finalmente sapere quanti sono in effetti i coltivatori diretti, quanti i mezzadri, quanti i coloni: quanti, insomma, saranno assicurati, perché lo studio che ci è stato presentato nel documento numero 2 ci lascia molto perplessi nei suoi dati. Il numero degli assicurati ci può rivelare se il contributo dello Stato debba considerarsi o meno sufficiente. È evidente che, se i dati non sono esatti, noi non possiamo essere in grado di esprimere un giudizio sulle cifre proposte dal Governo. E noi dubitiamo delle cifre, perché già abbiamo notato delle discordanze per quanto riguarda la cifra relativa agli assicurati per l'assistenza malattia nel 1955. Del resto, abbiamo notato anche nello studio odierno alcune arbitrarie decurtazioni. Per esempio, per arrivare a 4 milioni e 164 mila unità,

come è stato fatto in questo studio, sono stati esclusi gli ultrasessantenni maschi e le ultracinquantenni femmine. Perché questo? Perché questa esclusione, se nella legge abbiamo stabilito diversamente? È evidente che includendo coloro che sono stati esclusi la cifra aumenta notevolmente ed i calcoli vengono a cadere.

Ecco perché io vorrei pregare il Governo di fornirci dati precisi: diversamente non può farsi un esame sicuro ed approfondito della portata di quest'articolo, che è fondamentale, e sul quale noi intenderemmo fare una discussione molto approfondita.

Quest'articolo, poi, affronta fin d'ora — ed evidentemente precluderebbe ogni ulteriore discussione — il problema dei limiti di età e, il problema della reversibilità, sui quali non concordiamo. Io penso, anzi, che quest'articolo sia improponibile, perché stabilisce il contributo da parte dello Stato a determinate condizioni, e questo precluderebbe la possibilità di abbassare i limiti di età da 65 a 60 anni, così come precluderebbe la possibilità della reversibilità della pensione.

Noi siamo contro l'emendamento proposto dalla Commissione finanze e tesoro; soprattutto ribadiamo la nostra richiesta che, al fine di fare un esame concreto dell'articolo ci siano forniti dal Governo i dati precisi relativi agli assicurati. Fin d'ora espongo il nostro pensiero circa il contributo dello Stato: esso non deve essere stabilito in misura fissa, ma in misura percentuale, così come avviene per gli altri lavoratori.

PAVAN. L'emendamento presentato da me e dai colleghi Zanibelli, Calvi e Gitti tende a stabilire che nell'ambito dell'I.N.P.S. ci sia una gestione speciale per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia a favore di queste categorie di lavoratori. Se il Relatore è d'accordo su questo principio, credo che si possa, poi, trovare la forma di questa gestione speciale: eventualmente, si potrebbe creare un apposito comitato di vigilanza, fra i componenti del Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ed i rappresentanti delle categorie. L'importante, per ora, è di affermare il principio.

TOGNONI. Sono favorevole all'emendamento Pavan e condivido in pieno i criteri che lo hanno ispirato. Del resto, già nel corso della discussione generale, sono stati ampiamente illustrati i motivi per cui questa gestione speciale è ritenuta, più che utile, necessaria. Lo stesso onorevole Roberti vi è intervenuto in favore, facendosi eco del pensiero dei sindacati.

Abbiamo sentito, qui, citare il principio della solidarietà. Ebbene, se questo principio deve valere, facciamo valere un principio di solidarietà nazionale, nel senso di aumentare i contributi dello Stato per questa gestione, in modo che non ci sia alcun disavanzo.

Questo è, a mio parere, il problema più grosso, ed una volta che lo avremo risolto ci sarà più agevole affrontare la questione organizzativa. Gradirei, perciò, sentire il parere del Governo e quello dei vari gruppi della Commissione.

SCARPA. Mi ricollego alla questione sottolineata dall'onorevole Tognoni. La nostra discussione generale è ormai un po' lontana nel tempo. Si è conclusa il 27 marzo e sono passati, ormai, quasi quattro mesi. Si è conclusa, tuttavia, con una nota vivace che riguardava soprattutto questo aspetto della questione, cioè era quello il momento in cui eravamo venuti in possesso del documento n. 2, dal quale potemmo per la prima volta cominciare ad avere delle indicazioni circa le possibilità di far approdare questa barca travagliata della gestione del fondo pensioni ai coltivatori diretti, barca travagliata — lo dicono del resto qui un po' da tutte le parti — che, sicuramente, lascia l'animo poco tranquillo negli uomini di ogni settore politico di questa Commissione. Io potrei dire che ho colto questo senso di incertezza o di dubbio nelle parole pronunziate di recente da illustri onorevoli colleghi quando affermavano che, arrivati all'articolo 6, avremmo avuto spalancato davanti a noi il baratro!

Infatti, per ora, noi non sappiamo ancora a quale oneri si arrivi e ci troviamo agganziati a documenti sui quali, come giustamente affermava l'onorevole Di Mauro, nutriamo apprensioni. Non dimentico che alla fine della discussione generale l'onorevole Bonomi disse, ed è cosa che ci lascia ancora più perplessi, che sono cifre che non possono dare eccessiva garanzia perché i servizi preposti incontrano difficoltà veramente grandiose a stabilire l'onere che deriverà, il numero delle pensioni, ecc. E, quindi, è molto probabile che alla resa dei conti, quando cercheremo di sapere esattamente quanto spenderemo al momento della liquidazione delle pensioni, istituite con questa legge, ci troveremo davanti a sorprese molto gravi. Allora cominciammo ad intravedere quanto prima non visto e, cioè, che così, come era stato stabilito nel testo concordato, la pensione rappresentava un onere non indifferente. Mi ricordo che a questo riguardo ci siamo soffermati per definire il carattere del salario differito, sostenendo che

anche la parte del salario trattenuto per questi contributi assicurativi come la parte versata dal datore sia proprietà del lavoratore. A questo punto ci siamo tutti molto allarmati davanti alle dichiarazioni esplicite, che peraltro fino a quel momento ancora non ci attendevamo, fatte dallo stesso onorevole Bonomi e, precisamente, che una solidarietà da parte di tutti gli altri lavoratori italiani verso i coltivatori diretti era quanto mai comprensibile e opportuna, confermando così che la prospettiva era quella di sanare il *deficit* della gestione riguardante i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, prelevando dai fondi delle gestioni che interessano gli altri lavoratori la parte occorrente per rimettere in equilibrio questa bilancia.

La cosa, invero, ci preoccupa ed il momento di dibattere a fondo questo punto fondamentale è ora arrivato. Ora il nodo gordiano va tagliato. Certamente è questo il punto più grave di tutta quanta la legge in discussione. Nascono infatti da questa questione varie conseguenze. Riaffermiamo, quindi, il nostro concetto fondamentale: visto che in questa legge sono stati fatti — lo sostengono i colleghi stessi — molte concessioni (e noi, siamo anche d'accordo che vi sono pure alcuni aspetti positivi, più positivi verso i coltivatori diretti che non verso i braccianti), a noi pare che a questo punto sarebbe oltremodo ingiusto aggiungere un'ulteriore norma di favore e prelevare i fondi dai contributi degli altri lavoratori per riequilibrare la barca dissestata di questa nuova gestione. E, che sia poi dissestata emerge anche più chiaramente dal documento n. 5 che abbiamo avuto in visione da poco tempo, dopo che per molte settimane noi abbiamo sostenuto che, allorquando si fosse indagato sulla sorte di questa gestione nel terzo quinquennio, ci saremmo trovati di fronte a molte amare sorprese.

Pertanto — e, mente malizia qui — a noi è sembrato che il limitare l'indagine ai due quinquenni avesse per obiettivo quello di non allargare eccessivamente la visuale a questa Commissione.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Non è così!

SCARPA. Comunque il documento n. 5 si illustra da sé. E sarebbe follia non sapere fin d'ora dove si andrà a finire o, per meglio dire, dove si andrà a cadere dopo dieci anni di questa gestione. Intanto, allo stato dei fatti, facendo i conti noi abbiamo che, sulla base di questo documento, il terzo quinquennio ci presenta un disavanzo di ben 31 miliardi e

309 milioni che, evidentemente, anche dal concorso dello Stato precedente previsto non può essere coperto e, quindi, dovrebbe esser sanato attingendo da altre parti. E lo ammettono i colleghi: tre mesi fa quando noi discutevamo, ancora in sede di discussione generale, i colleghi di quella parte ritenevano tranquillamente che questo disavanzo dovesse essere sanato attingendo al Fondo adeguamento pensioni.

Quindi la prima questione che a noi preme, e lo abbiamo fatto rilevare con il nostro emendamento, è quella di istituire una gestione speciale. Io penso che dovremmo, subito dopo, vedere anche che questo sia fatto con la partecipazione dei rappresentanti dei coltivatori diretti, cosa questa che nella precedente proposta di legge Longo-Bertini era già prevista.

Ma, da qui discende una conseguenza abbastanza seria: stabilendo la gestione speciale dobbiamo prevedere il concorso dello Stato in forma percentuale. In quel momento, infatti, questa gestione non può avere altri introiti che quelli previsti dalla legge. E, quindi, ci corre l'obbligo, come legislatori, di prevedere nella legge stessa tutto il concorso che sarà necessario per coprire l'intero onere a cui sarà sottoposta questa gestione speciale.

Ora, su questo punto sorgono le nostre profonde preoccupazioni. Perché? Il testo stesso del parere della IV Commissione finanze e tesoro si richiama all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, entrando subito dopo, secondo noi, in contraddizione profonda con questo articolo che, come tutti sanno, afferma che l'onere derivante dal Fondo adeguamento per le prestazioni previste dalla legge n. 218 viene affrontato con il concorso dei lavoratori e dello Stato nella seguente misura: datori 50 per cento, lavoratori 25 per cento, Stato 25 per cento. A ciò dovrebbero aggiungersi 10 miliardi di lire come concorso dello Stato per garanzia dei trattamenti minimi. Ed allora la nostra domanda è questa. Come potete dichiarare che il 25 per cento dei datori, più il 25 per cento dei lavoratori più il concorso per il trattamento minimo sono 14 miliardi (o, se facciamo una media prevista dalla Commissione finanze e tesoro 13,5 miliardi)? Come fate? E, se saranno di più o di meno? Se saranno di più noi, come prevediamo, avremo creato un sbilancio nella gestione speciale. Ciò che non è possibile perché mentre prima potevate anche pretendere che il disavanzo fosse stato coperto attingendo dal Fondo adeguamento pensioni, ora che tutti sono

d'accordo su una gestione speciale, bisogna che la legge preveda l'intera copertura della spesa per evitare gravosi e irreparabili sbilanci iniziali. Fosse anche uno sbilancio di mille lire, non è concepibile. Non sarebbe una legge, noi non compiremmo opera di legislatori, se partissimo dalla premessa di dare X lire senza sapere, invece, quello che potremmo realmente dare. Il concorso dello Stato in percentuale è una conseguenza ineluttabile della stessa gestione speciale che è autonoma, che non riceverà niente altro da nessuno, per cui fra alcuni anni noi dovremo rivedere questa legge ed aumentare il contributo dei coltivatori diretti a 50, 60 lire, molto di più, cioè, del contributo pagato dai braccianti. Non è possibile, invero, dire fidiamo nella Divina Provvidenza per alcuni anni e, poi, definiremo un nuovo, diverso contributo. La qual cosa, se così fosse, è, o finisce per essere una truffa. Vale a dire diciamo ai lavoratori: avrete la pensione con 23 lire al giorno di contribuzione, mentre poi sappiamo già tutti in partenza che fra qualche anno il *deficit* gravissimo di questa gestione ci costringerà a rivedere l'aliquota di contribuzione, a carico del lavoratore, dato che il contributo dello Stato è stabilito in misura fissa.

Quindi, voi avete intenzione di fare oggi una legge — lasciatemelo dire — elettorale: 23 lire al giorno per dare la pensione ai contadini, poi ci sarà un *deficit* che tra qualche anno sarà abbastanza grave, ma effettuate le elezioni trasformeremo il contributo in lire 59. E questo noi non lo ammetteremo mai perché ce lo impone un dovere di lealtà verso i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni. Non è possibile che voi facciate determinati conteggi chiedendo alla Commissione di limitare il suo esame ai prossimi anni di gestione, salvo arrivare ad aumentare successivamente il contributo quando lo sbilancio si rivelerà molto grave.

La questione assume, poi, un aspetto ancor più grave per quanto riguarda i coltivatori diretti: nell'articolo 16, che è richiamato, si afferma: 50 per cento datori di lavoro, 25 lavoratori e 25 Stato. E i coltivatori diretti? Per le stesse premesse da cui siamo partiti nella discussione di questa legge, noi riteniamo che la parte di cui dovrebbero essere sgravati i coltivatori diretti non dovrebbe essere inferiore al 50 per cento. Si è detto, infatti, che i coltivatori diretti si trovano in una condizione del tutto particolare, perché essi non hanno un reddito di lavoro in senso stretto, poiché il fondo che essi lavorano di-

rettamente non è solo capitale ma anche e soprattutto strumento di lavoro.

Poiché il *deficit* iniziale della gestione autonoma renderà necessario, come ho detto, un aumento dei contributi dovuti dai contadini, il danno maggiore verrà subito dai coltivatori diretti, i quali, non avendo concedente in grado di pagare parte del contributo, dovranno da soli affrontare un onere che a lungo andare potrebbe diventare insostenibile data anche l'attuale situazione finanziaria del paese.

Sappiamo, infatti, che da anni le finanze dello Stato non si sono assestate, come, anche, nell'ultimo quinquennio. Abbiamo sentito il discorso del Ministro del tesoro sull'indebitamento pubblico che è arrivato alla cifra astronomica di ottomila miliardi; non potete dire che tra otto o dieci anni la situazione delle finanze dello Stato italiano sarà molto diversa.

Allora, l'unica alternativa qual'è? Quella che ci suggeriva ieri l'onorevole Bonomi, forse scherzando, di aumentare i contributi dei lavoratori. Per questa ragione a noi sembra che non sia possibile affrontare una discussione su questi termini. Noi infatti ci prestiamo a discutere una misura nella quale si stabilisca che, per ora, si fanno pagare 23 lire giornaliere. Sappiamo tutti, però, fin da ora che un giorno avremo miliardi di *deficit* ed allora si provvederà rivedendo l'aliquota del contributo. Per questi motivi riteniamo che sia indispensabile partire da emendamenti che ci riportino alla legge iniziale, che riportino cioè il contributo dei mezzadri e dei coltivatori diretti a una percentuale sul totale occorrente. Pertanto, noi riproponiamo che il contributo sia ripartito per un terzo a carico dei coltivatori diretti e per due terzi a carico dello Stato. Per le zone depresse e montane il contributo dello Stato dovrebbe essere elevato all'80 per cento e quello dei coltivatori diretti ridotto al 20 per cento. Per i mezzadri e coloni proponiamo che il contributo sia ripartito nella misura del 50 per cento al concedente, 25 per cento al mezzadro o colono e 25 per cento allo Stato. Solo così facendo noi avremo previsto una misura contributiva in maniera percentuale ed avremo la tranquillità di aver avviato la gestione speciale in modo da non avere, sicuramente, un *deficit*, perché, evidentemente, il contributo sia dello Stato che del lavoratore dovrà essere una percentuale dell'onere totale.

Tra l'altro richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la legge 4 aprile 1952, n. 218, fissa appunto una partecipazione



statale percentuale e, se avesse previsto cosa diversa, fin dall'inizio avrebbe messo il fondo pensioni in stato di *deficit*.

Per questo abbiamo chiesto una discussione generale sull'articolo 6. Cominciamo, quindi, col chiedere ai colleghi dell'altra parte di accettare, intanto, per prima cosa, il principio del concorso dello Stato in forma percentuale, come unica forma che possa garantire una gestione speciale sufficiente.

ROBERTI. — Comincio subito col dire di essere favorevole agli emendamenti Zanibelli e Scarpa in merito alla gestione speciale. E questo non tanto e non solo per ragioni di ordine finanziario ed economico, quanto per ragioni di sistema. Perché qui noi ci troviamo di fronte ad una situazione a tipo mutualistico, e che quindi differisce dalla tradizionale forma di assicurazione d'invalidità e vecchiaia, per cui a me sembra del tutto logico giungere ad una gestione speciale. Non mi sono molto convinto, per contro, dei motivi che hanno spinto l'onorevole Scarpa ed altri a voler aggiungere a questa posizione della gestione speciale tutta una serie di considerazioni circa l'alimentazione, diciamo così, finanziaria di questa forma assicurativa. Io, ripeto, non sono favorevole alla gestione speciale, più per ragioni sistematiche che per ragioni strettamente finanziarie. Anche perché sono piuttosto contrario a tutto ciò che richiama il calcolo. Ma, mi pare che, almeno per alcuni anni, potremo avere un incremento del fondo pensioni attraverso il gettito dei contributi statali. Tuttavia, io ripeto che sarebbe un grosso errore il non orientarci verso la forma della gestione speciale.

Per quanto riguarda tutto il resto dell'intervento dell'onorevole Scarpa, che è un intervento di fondo, non voglio io discutere qui le sue impostazioni di principio e di calcolo, le incognite in cui ci potremmo trovare nei quinquenni, nei lustri successivi e, diciamo, l'allegria con cui un così grave problema viene impostato e risolto da questa Commissione. Bisogna, comunque, parlarci chiaro: io credo che la categoria dei coltivatori diretti debba avere un senso di gratitudine permanente nei confronti di coloro che hanno proposto questa legge. E vi dico subito che escludo me da questa gratitudine della categoria!

Perché? Ma perché questa forma assistenziale più che previdenziale nei confronti dei coltivatori diretti, in questa fase della politica del lavoro italiana è veramente una situazione di notevole vantaggio per detta categoria. Ma, delle due l'una: la si vuole dare o non la si vuole dare questa forma di notevole van-

taggio? Io ritengo che la si voglia dare a questa categoria e che, allora, per darla non ci sia altra possibilità, allo stato delle cose, che quella delle escogitazioni, ingegnossissime dal punto di vista di rappresentante della categoria, che l'onorevole Bonomi ha avanzate per rendere attuale e pratica questa impostazione: darla: darla pur che sia! Non è possibile fare diversamente. Se noi volessimo impostare questa forma previdenziale con il rigore letterale della assicurazione sociale ci troveremo di fronte a tali carichi da parte dei coltivatori diretti, che questi ultimi nemmeno potrebbero affrontare; tali carichi per i proprietari per cui, data la situazione generale del settore — è inutile farsene un mistero — non passerebbe molto tempo che l'onere finirebbe a carico dello Stato e che questo ultimo, come ci ha fatto presente il Governo, attraverso la Commissione Finanze e tesoro, non potrebbe sopportare.

Quindi, poniamola così la questione. s'intende andare avanti e dare questo vantaggio a questa benemerita categoria, vantaggio che oggi è veramente notevole.

Per altro, mi pare, che il proponente ci abbia messo tutti in condizione di dire sì. Quando ci si trova di fronte a una categoria che è tanto numerosa, quando c'è un progetto concreto, una promessa certa e una legge in fase di decisione da parte di una Commissione parlamentare in sede legislativa, la speranza degli interessati è così radicata che credo sia molto difficile dire di no. Ci troviamo grosso modo tutti nello stato psicologico di dover concedere questa forma assistenziale più che previdenziale. D'altra parte, se vogliamo concedere non c'è altro sistema che questo che ci è stato proposto. Però, badate alle incognite per il futuro, poiché entriamo nel campo della previdenza per lavoratori autonomi e le incognite sono di varia natura. Entro dieci anni tutta la previdenza dovrà estendersi ed allora la gestione speciale verrà ad arricchirsi di un'altra massa di assicurati e voi sapete che cosa significhi estendere la platea assicurativa. Se vogliamo fare una legislazione speciale, sono favorevole, però abbiamo il dovere di trarne le conseguenze per il futuro.

L'onorevole Bonomi ha avuto l'abilità di porre un problema politico. Come si fa a dire di no quando c'è una speranza così radicata nella categoria? L'onorevole Bonomi propone il rimedio ingegnossamente e dice: allo stato attuale noi avremmo più un vantaggio che uno svantaggio. Tutte le forme assicurative per i primi anni non vanno bene, poi ci sono

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

le incognite che potrebbero manifestarsi in forma positiva o negativa, ecc. Comunque, io attendo di conoscere, dal senso di responsabilità della Commissione, la decisione

GOMEZ D'AYALA. A quest'ora si è iniziata la seduta e l'Assemblea deve passare allo svolgimento di importanti ordini del giorno e non possiamo stare qui.

PRESIDENTE. Quali colleghi di questa Commissione debbono svolgere ordini del giorno? Io penso che la discussione possa continuare egualmente con la presenza di tutti coloro che non hanno ordini del giorno da svolgere. La seduta, pertanto, continua.

SCARPA. O ci trattate civilmente o non veniamo più! La vostra è ipocrisia!

MAGLIETTA. Sono stato dal Presidente della Camera ed egli si è espresso a favore della nostra tesi. Noi siamo fuori delle norme del regolamento. In aula si discute il bilancio del Lavoro e ci sono degli ordini del giorno da svolgere, non possiamo mancare.

PRESIDENTE. Ho inviato presso la Presidenza della Camera il segretario della Commissione per sapere se sia possibile alla nostra Commissione continuare la seduta dato che in aula non vi sono votazioni.

MAGLIETTA. Noi andiamo via. Nel rispetto del regolamento è il rispetto di ogni deputato.

PRESIDENTE. Allora rinviando la seduta a mezzogiorno quando saranno finiti gli ordini del giorno sul bilancio del Ministero del lavoro.

BONOMI. Voi non volete dare la pensione...

*Una voce a sinistra.* Siete voi che avete perso degli anni di tempo e oggi volete addossare a noi la colpa!

SCARPA. Siete degli ipocriti!

PRESIDENTE. La situazione si pone in questi termini. Per evidenti esigenze tecniche occorrerebbe evitare la contemporaneità delle riunioni delle Commissioni e dell'aula, ma qui ci troviamo di fronte a una situazione in cui l'aula lavora mattina e pomeriggio e noi, se desideriamo condurre a termine la legge sottoposta al nostro esame, dobbiamo necessariamente utilizzare anche le ore in cui c'è l'aula aperta. In seguito a mia richiesta il Presidente della Camera mi ha confermato che è possibile tenere sedute di Commissione quando non vi siano contemporaneamente votazioni in Assemblea. Stamani non c'è votazione in aula ed ecco perché mi sono permesso di insistere nel proseguire la nostra seduta.

Mi si obietta che c'è svolgimento di ordini del giorno. Ma gli ordini del giorno non richiedono partecipazione alla discussione; tanto è vero che ieri sera, durante l'esposizione degli ordini del giorno, lei, onorevole Maglietta, non c'era in aula; c'erano soltanto i due suoi colleghi che dovevano svolgere i propri ordini del giorno. Cremaschi e Di Mauro. Perciò la seduta continua.

MAGLIETTA. Questo lei non lo può fare. Non si può fare seduta in sede legislativa quando c'è anche l'aula aperta. Vediamo se loro sono capaci di decidere.

ZACCAGNINI. Il regolamento è quello che è. Evidentemente ci sono dei punti di vista diversi; ci sono delle visioni differenti. Vediamo se si può fare tutto lo sforzo massimo senza irrigidirsi sulle norme del regolamento e compiere tutto il lavoro possibile. Anche se non arriviamo a concludere, daremo una prova di buona volontà, tanto più che il nostro Presidente aveva chiesto alla Presidenza della Camera di poter continuare se non ci fosse stata votazione in aula.

Se i colleghi dell'altra parte ritengono di applicare il regolamento, non abbiamo altro da fare che trarne le conseguenze.

Io propongo formalmente di lavorare in tutti i ritagli di tempo, quando non c'è seduta in aula.

PRESIDENTE. Nessuna difficoltà su questa proposta, ma se la seduta in aula comincia alle 9 del mattino e la sera termina alle 23, non so proprio quando ci potranno essere ritagli di tempo da dedicare ai nostri lavori. Se non si accetta di poter sovrapporre i lavori della Commissione a quelli dell'aula non si va avanti più.

SCARPA. Io desidero prendere la parola per dire ai colleghi che mi rammarico per le espressioni un poco accese e risentite che possono essere sfuggite nel corso di questa discussione. Desidero chiarire, però, che esse sono nate da un ripetuto accenno tendente a farci apparire come intenzionati di ostruzionismo contro questa legge, come di gente che desidera far perdere tempo. I colleghi che hanno seguito il dibattito fin dall'inizio sanno che non è così; sanno che ci siamo battuti, energicamente dove era necessario, ma non abbiamo mai adoperato nessuno strumento ostruzionistico. Ora siamo arrivati ad un articolo decisivo che, come è stato definito dalla Commissione finanze e tesoro, è il nodo della legge. Secondo noi era ed è indispensabile una discussione ampia ed abbiamo pensato che un largo numero di colleghi, di questa parte, potesse intervenire per esporre tutta la gam-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

ma delle nostre vedute al riguardo. Questo è nel nostro pieno diritto. A questo punto è accaduto che l'onorevole Cremaschi se ne è andato perché aveva da svolgere in aula un suo ordine del giorno ed era uno dei primi iscritti a parlare. Altri colleghi sono stati costretti ad allontanarsi per recarsi in aula, per cui il nostro timore era che la discussione, su un importante articolo della legge, terminasse senza dare possibilità di intervenire a coloro che volevano farlo.

**PRESIDENTE.** È un timore errato, date le ampie assicurazioni che io avevo già date nelle precedenti sedute.

**SCARPA.** E ciò poneva la nostra parte nella condizione di dovere approvare senza discutere, senza modificare; noi invece crediamo che sia possibile collaborare ad una trasformazione della legge.

**PRESIDENTE.** Proprio per avere la discussione più ampia possibile bisogna sacrificarsi e continuare la seduta anche se l'Assemblea è in seduta.

**CACCIATORE.** Io non credo che possiamo continuare dopo che la questione è stata posta in questo modo dai colleghi che se ne sono andati. Noi possiamo prendere accordi per domani mattina, per domani sera, ma di fronte al regolamento e di fronte al gesto di protesta dei commissari che se ne sono andati, io credo che non si possa continuare.

**PRESIDENTE.** Chiedo che la Commissione decida.

**SABATINI.** Diamo atto all'onorevole Presidente che, stante la situazione in cui ci siamo venuti a trovare qui stamane, diventa difficile un'intesa. Tuttavia si dovrebbe avere almeno la possibilità di un breve scambio di vedute per chiarire il punto morto cui si è giunti e vedere di accordarci, con l'onorevole Presidente e l'altra parte politica, per un eventuale programma di lavoro.

**SCARPA.** Questo senz'altro. Ne saremmo noi per i primi felicissimi. Con la preghiera, tuttavia, che non si dica che noi intendiamo ritardare i lavori su questo particolare provvedimento. Sono, infatti, trascorsi inutilmente ben quattro mesi e nessuno aveva premura di trattare l'argomento, mentre ora sembra che da una certa parte politica si voglia quasi imporre un immediato accoglimento dello stesso provvedimento che, al contrario, deve essere molto attentamente esaminato in tutti i suoi particolari aspetti.

**ZACCAGNINI, Relatore.** Quei famosi due e non quattro mesi sono stati utili, non sono andati affatto perduti comunque. Lo abbiamo detto anche stamane e lo ripetiamo. Ci vo-

levano per poter esaminare con coscienza e serietà tutta la materia che si presentava abbastanza complessa.

**SCARPA.** D'accordo, lo comprendo perfettamente. Ma, visto che quel periodo di tempo è stato utile alla vostra parte, o almeno ad un gruppo ristretto di esponenti di quella parte politica che hanno, per così dire, monopolizzato la trattazione di queste cose, non ci sembra logico che, adesso, il frutto delle loro discussioni abbastanza lunghe e ponderose debba essere accolto da questa parte senza un'altrettanta matura e approfondita discussione su quanto viene proposto.

**ZACCAGNINI, Relatore.** Anche da quella parte politica si sono tenuti colloqui e ognuno di loro ha fatto quello che credeva bene di fare per cercare di capire a fondo il meccanismo della legge nei meandri delle cifre in essa contenute.

**SCARPA.** Dunque d'accordo!

**ZACCAGNINI, Relatore.** Io proporrei di far parlare l'onorevole Bonomi e quindi di rinviare la discussione. Poi predisporremo il programma dei lavori.

**PRESIDENTE.** Debbo, tuttavia, sottolineare questo. chiedere una ampia discussione e pensare e dire che non si può tenere la seduta della Commissione mentre vi è seduta in aula è una contraddizione.

**ROBERTI.** Il malinteso è ormai chiarito tra le parti.

**ZACCAGNINI, Relatore.** Qui gli argomenti sono stati tirati fuori. È evidente che l'onorevole Bonomi, quale esponente principale per questa legge, abbia diritto all'immediato contraddittorio. Io, naturalmente, non sono a conoscenza delle cose che egli dirà. I colleghi di sinistra, che hanno ritenuto di abbandonare la sala troncando praticamente la seduta, dovrebbero rientrare per ascoltare la risposta alle loro argomentazioni.

Quindi pregherei si accogliesse la proposta dell'onorevole Cacciatore.

**CACCIATORE.** Debbo, tuttavia, precisare subito che di fronte all'atteggiamento assunto dai miei colleghi all'unanimità, sarei costretto ad andarmene anch'io, dolente di non poter ascoltare l'onorevole Bonomi.

**SABATINI.** Sta di fatto che stamane vi è stata una ribellione alle disposizioni del Presidente. Egli è qui arbitro ed ha agito con piena osservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dalla Presidenza. Quindi la proposta dell'onorevole Cacciatore può essere da noi accettata a condizione che ci sia un chiarimento immediato con il Presidente

---

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1957

---

e vedere insieme come sia possibile tracciare un programma di lavoro.

CACCIATORE. Questo io l'ho già detto.

ROBERTI. E senza dire che questa questione si potrà sollevare in aula e far decidere alla Camera nel suo *plenum*. Siamo d'accordo che, come questione di principio, non si possa pretendere la discussione in Commissione quando vi è discussione aperta in aula. Ma è ormai una consuetudine, autorizzata per giunta !

PRESIDENTE. Non posso non esprimere il mio vivissimo rincrescimento per l'atteggiamento assunto da alcuni colleghi nei miei riguardi. Infatti, io credo di aver sempre superato i contrattempi e le piccole questioni che si sono presentate e condotto i nostri lavori con sincera cordialità. Forse questo spiega la ragione dell'atteggiamento poco conforme e affatto riguardoso assunto da alcuni deputati verso la mia persona. Comunque, se ora la Commissione decide su questo: nello stabilire il programma dei prossimi lavori, stabilire anche se si possano tenere o meno questi no-

stri lavori anche durante l'apertura dell'aula, la questione sarà risolta definitivamente.

SCARPA. Prego l'onorevole Presidente di accogliere la proposta dei colleghi per la formulazione del piano di lavoro.

PRESIDENTE. Allora, chiamo un rappresentante di ogni gruppo a far parte di un comitato incaricato di trovare un accordo per il programma di lavoro della Commissione. Prego gli onorevoli Cacciatore, Scarpa, Roberti, Zaccagnini e l'onorevole Sabatini, come vice-presidente, di farne parte e di trovarci insieme, immediatamente, nel mio ufficio. Decideremo sull'ordine dei nostri lavori.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI